

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 489/10^a

4^a COMM. CONSILIARE 5180

2^a COMM. CONSILIARE 6.12.19

an



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 36576 del 10/12/2019

Classificazione 2-5

Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria

Sede

Prot. 54/x^a

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale On. Michele Mirabello recante:
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/2002”

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa deriva dall'urgente necessità di dare coerenza alle singole attività che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico attraverso il quale il Quadro Territoriale Regionale (QTRP) approvato con D. C. R. n. 134/2016 acquista valenza paesaggistica.

La presente disposizione che introduce all'art. 25 bis della L.R. 19/2002 ss. mm. e ii., rubricato *“Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito”* al comma 2 bis, riveste carattere di urgenza atteso che all'attenzione dell'amministrazione regionale pervengono numerose richieste e diffide in ordine alla definizione di pratiche paesaggistiche che risultano sospese dai diversi uffici competenti ad esprimere pareri. Tale criticità ha determinato una situazione di incertezza circa l'applicazione della normativa vigente con ripercussioni negative sul territorio dal punto di vista non solo pianificatorio ma anche socio-economico.

La nuova scrittura dell'art. 25 bis, confermando le modalità operative già stabilite per la redazione congiunta con il Ministero del Piano Paesaggistico si rileva strategica per garantire, in armonia con la Convenzione del Europa sul Paesaggio, la fruizione e salvaguardia del paesaggio attraverso la corretta gestione della sua pianificazione che comporta, inevitabilmente, il giusto contemperamento tra i doveri della pubblica amministrazione di istruire le pratiche e i diritti dei terzi a che sia garantita la definizione delle stesse e la certezza del diritto.

Viene inoltre proposta la modifica all'art. 52 della legge regionale urbanistica recante *“Criteri per l'edificazione in zona agricola”*, che nasce dalla necessità di favorire le attività imprenditoriali agricole che assumono un rilievo sempre più importante per la Calabria nel panorama economico nazionale e non nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali.

Come è noto, i Comuni Calabresi sono in forte ritardo nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici che individuano gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.

I PSC individuano e qualificano difatti le zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva, nonché l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola, per promuoverne il suo sviluppo.

La disposizione proposta, che ha efficacia esclusivamente fino all'approvazione dei Piani Strutturali Comunali, in armonia con i principi e le finalità delle Linee Guida della Pianificazione Territoriale e la Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 ss mm. e ii., conferma gli indici di edificazione previsti dall'attuale formulazione ad eccezione del raggiungimento del lotto minimo previsto di 10.000 mq che può essere anche inferiore, fermo restando il rispetto delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre, ai fini dell'asservimento di lotti non contigui, i vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria

La presente legge prevedendo esclusivamente modifiche di natura ordinamentale, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19/2002”
di iniziativa del Consigliere regionale Michele Mirabello

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'art. 1 definisce L'attività della Giunta Regionale relativamente all'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria	//	//	0
2	Modifiche a carattere ordinamentale inserendo all'art 52 un nuovo comma	//	//	0
3	Definisce l'invarianza finanziaria	//	//	0
4	Definisce i termini di pubblicazione e di entrata in vigore	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari (Relazione)

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale della Calabria per come indicato nell'art.3 (clausola di invarianza finanziaria)

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

missione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
//	//	//	//	//
Totale				



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
Sede

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale On. Michele Mirabello recante:
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/2002”

Articolato

Art.1

(Modifica all'art. 25 bis della L.R. 19/2002)

All' art. 25 bis della L.R. n. 19/2002 dopo il comma 2 è aggiunto seguente comma 2 bis:

2.bis - La Giunta Regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato Tecnico di Copianificazione di cui al Protocollo d'Intesa e relativo Disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'art. 143, c. 1 del D. lgs. 42/04 e ss. mm. e ii. che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale.
A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta Regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

Art. 2

(Modifica all'art. 52 della L.R. 19/2002)

Al comma 2 dell'art. 52 della L.R. n. 19/2002 è aggiunto il seguente:
“Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su lotti di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 mq. Nel caso di asservimento di lotti non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'art. 56 della presente legge.”

Art. 3
(Norma finanziaria)

La presente proposta di legge contenendo modifiche esclusivamente ordinamentali non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria

Art. 4
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria 10/12/2019

On. Michele Mirabello

